REGOLAMENTO (CE) N. 2686/98 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1998

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2560/98 della Commissione [2], in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animali e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occore di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che flumetrina deve essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che oleiloleato, glucoeptonato di calcio, glucono glucoeptonato di calcio, gluconolattato di calcio, glutammato di calcio, gluconato di nichel, solfato di nichel, ipofosfito di sodio, bacitracina, bronopol, alcol cetostearilico, menadione, fitomenadione, 2-pirrolidone, cetostearilsolfato di sodio, alcol di lana, lespedeza capitata, majoranae herba, medicago sativa extractum, sinapis nigrae semen e flumetrina devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di sessanta giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE [4], per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.
[2] GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 28.
[3] GU L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.
[4] GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CE) n. 2377/90 è così modificato:

2. Agenti antiparassitari

2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti

2.2.3. Pyrethroidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Flumetrina	Flumetrina (somma di isomeri trans-Z)	Bovini	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte»	

B. L'allegato II del regolamento (CE) n. 2377/90 è così modificato:

1. Composti inorganici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Glucoeptonato di calcio	Tutte le specie de produzione alimentare	
Glucono glucoeptonato di calcio	Tutte le specie de produzione alimentare	
Gluconolattato di calcio	Tutte le specie de produzione alimentare	
Glutammato di calcio	Tutte le specie de produzione alimentare	
Gluconato de nichel	Tutte le specie de produzione alimentare	
Solfato di nichel	Tutte le specie de produzione alimentare	
Ipofosfito di sodio	Tutte le specie de produzione alimentare»	

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«2-Pirrolidone	Tutte le specie da produzione alimentare	Per via parenterale in dosi fino a 40mg/kg di peso corporeo
Bacitracina	Bovini	Solo per uso intrammammario nelle cacche in lattazione e per tutti i tessuti tranne il latte
Bronopol	Salmonidi	Solo per uso nelle uova fecondate di pesci riproduttori
Alcol cetostearilico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Flumetrina	Melliferi	
Menadione	Tutte le specie da produzione alimentare	
Oleiloleato	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Fitomenadione	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cetostearilsolfato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Alcol di lana	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico»

6. Sostanze di origine vegetale

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Lespedeza capitata	Tutte le specie da produzione alimentare	
Majoranae herba	Tutte le specie da produzione alimentare	
Medicago sativa extractum	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Sinapis nigrae semen	Tutte le specie da produzione alimentare»	